

LA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE DELL'UNIONE EUROPEA

Quale obiettivo si prefigge l'Unione europea nel rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale?

L'Unione europea sviluppa un'azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale al fine di promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme del suo territorio. In particolare, tramite questa azione l'Unione mira a favorire lo sviluppo equilibrato del territorio UE, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.

Quali sono le zone principali in cui l'Unione svolge la propria azione?

Le regioni principalmente interessate sono le seguenti:

- zone rurali;
- zone interessate da transizione industriale
- regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Quali sono gli strumenti finanziari che l'Unione utilizza per la realizzazione della sua coesione economica, sociale e territoriale?

L'Unione tiene conto dell'obiettivo di realizzare tale coesione nell'elaborazione e nell'attuazione di ognuna delle proprie politiche e azioni. Più mirata alla realizzazione di tale obiettivo è tuttavia l'azione che l'Unione svolge attraverso la Banca europea per gli investimenti e i fondi a finalità strutturale, i cosiddetti "fondi strutturali". I fondi a finalità strutturale sono i seguenti:

- Fondo di coesione (volto ad accelerare lo sviluppo degli Stati Membri e delle Regioni in ritardo)

- Fondo sociale europeo (volto a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale, nonché l'istruzione, la formazione e l'occupazione nelle regioni interessate);
- Fondo europeo di sviluppo regionale (destinato a finanziare la realizzazione di infrastrutture contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino).

Ai sensi dell'art. 175 TFUE si precisa che, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare altre azioni specifiche che si rivelano necessarie al di fuori dei detti Fondi. Esempio di ricorso a tale possibilità è dato dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Perché un fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione?

Nonostante la globalizzazione rivesta un ruolo decisivo nel produrre effetti positivi sulla crescita, l'occupazione e la competitività europea, essa può anche comportare in determinati settori conseguenze negative per l'occupazione, soprattutto, dei lavoratori in esubero meno qualificati.

Alla luce di questo, l'Unione europea, con il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, adottato, come detto, in virtù dell'art. 175 TFUE, ha istituito il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione (FEG), volto ad arginare il fenomeno della disoccupazione che il processo di globalizzazione ha contribuito ad accentuare negli Stati membri.

Quale è l'obiettivo del FEG?

Con l'istituzione del FEG, l'Unione europea mira a contenere le conseguenze negative della globalizzazione offrendo sostegno e supporto tempestivo ai lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale. Successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 546/2009 a causa del nuovo contesto economico, il FEG si estende dal 2009 anche ai lavoratori in esubero colpiti dalla crisi finanziaria.

Come funziona, in concreto, il FEG?

In concreto, il Fondo è destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro, fra le quali, ad esempio:

- l'assistenza nella ricerca di un impiego;
- l'orientamento professionale;
- la formazione e la riqualificazione su misura;
- l'assistenza per il ricollocamento professionale;
- la promozione dell'imprenditorialità;
- e misure specifiche di durata limitata, quali, ad esempio:
 - indennità per la ricerca di un lavoro,
 - indennità di mobilità o indennità di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e apprendimento permanente).

Che cos'è il fondo europeo per gli investimenti?

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato istituito con decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti adottata il 25 maggio 1993 ed è diventato operativo nel 1994. La BEI è una banca pubblica al servizio delle politiche dell'Unione europea, istituita dal trattato di Roma nel 1958, contestualmente alla Comunità economica europea (CEE). La BEI ha il compito di concedere crediti, che finanzia contraendo prestiti sui mercati di capitali e non attingendo alle risorse di bilancio. Il FEI è l'organo della BEI specializzato nel capitale di rischio, fornisce garanzie per portafogli di crediti nei confronti delle PMI a banche che concedono prestiti a medio o a lungo termine a questa categoria di imprese. Il FEI è inoltre attivo nella consulenza strategica e tecnica alle controparti del settore pubblico e del settore privato.

Il FEI è dotato di uno Statuto che ne definisce gli obiettivi, la struttura, il capitale, i soci, le risorse finanziarie, gli strumenti d'intervento, le norme di controllo nonché la relazione tra gli organi della BEI e del Fondo europeo per gli investimenti.

Quali sono gli obiettivi del FEI?

Lo scopo principale del FEI è quello di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Il Fondo persegue tali obiettivi attraverso:

- la concessione di garanzie e di altri strumenti analoghi per finanziamenti e altre obbligazioni finanziarie, sotto qualsiasi forma ammessa dalle leggi vigenti;
- l'assunzione, la detenzione, la gestione e la cessione di partecipazioni in imprese alle condizioni enunciate nell'accordo dell'Assemblea generale del FEI;
- altre attività connesse o derivanti dalla missione del FEI, comprese le operazioni di raccolta.

Quali sono gli strumenti giuridici che l'Unione utilizza per la realizzazione della sua coesione economica, sociale e territoriale?

- Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), istituito il 5 luglio 2006 con il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e operativo dal 1° agosto 2007, al fine di agevolare e di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, nell'intento di rafforzare la coesione economica e sociale.
- Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), istituito con il Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, quale strumento a supporto di uno sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta l'Unione europea

Da chi è composto il GECT?

Il gruppo è composto da Stati membri, collettività regionali, collettività locali o organismi di diritto pubblico a titolo facoltativo. Questi membri stabiliscono le competenze del GECT tramite l'elaborazione di una convenzione di cooperazione. Tale convenzione precisa anche le funzioni del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento. La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione determinato dai suoi membri e precisa le loro rispettive responsabilità. In caso di dubbi relativi all'interpretazione di tale convenzione il diritto applicabile è quello dello Stato membro nel quale si trova la sede ufficiale del gruppo.

Quali sono gli obiettivi del GEIE?

Lo scopo del GEIE è facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri stimolando e incentivando l'opportunità di mettere in comune risorse, conoscenze, attività ed esperienze, nella consapevolezza che i risultati realizzati in questo modo sono migliori di quelli che i singoli membri otterrebbero agendo autonomamente e individualmente.

Il regolamento di riferimento sottolinea che l'obiettivo del GEIE non è la realizzazione di utili per se stesso. A tal fine, vengono poste regole precise secondo cui:

- se il gruppo realizza utili, questi verranno divisi tra i membri e tassati di conseguenza;
- le attività del Gruppo devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non potranno sostituirle e possono avere soltanto un carattere ausiliario rispetto ad esse

Il gruppo non può svolgere tutta una serie di attività, fra cui, ad esempio esercitare, direttamente o indirettamente, il potere di direzione o di controllo delle attività proprie dei suoi membri o delle attività di un'altra impresa o detenere direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, quote o azioni.

In evidenza

Secondo una relazione adottata in data 9 settembre 2010 dalla Commissione europea l'Unione europea ha stanziato nel 2009 52,3 milioni di euro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per aiutare circa 11 000 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro in otto paesi. La terza relazione annuale sulle attività del FEG indica che le domande provenienti dagli Stati membri per i fondi destinati a sostenere i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro in seguito alla globalizzazione e alla crisi economica sono sestuplicate.

Nel mese di febbraio 2011 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha aumentato a 19 miliardi di euro i finanziamenti destinati ai progetti di sostegno all'azione a favore del clima, che rappresentano una quota eccezionale del 30% dei prestiti concessi nell'Unione europea (UE). Si tratta di un aumento significativo rispetto ai 16 miliardi di euro dell'anno precedente, che segna un nuovo punto di riferimento nell'azione volta a promuovere la crescita sostenibile e la creazione di un futuro a bassa emissione di anidride carbonica in Europa.

I prestiti complessivi della BEI nel 2010 hanno raggiunto 72 miliardi di euro, di cui 63 miliardi diretti all'interno dell'UE e 9 miliardi al di fuori dell'Unione, favorendo circa 460 grandi progetti. È un andamento che denota il progressivo rientro sui livelli di finanziamento pre-crisi e l'adeguamento delle operazioni della Banca al nuovo contesto economico.

Per approfondire:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:IT:PDF>

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/prord/prords/prdsc_it.htm

<http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it>

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1102&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

<http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx>

http://www.cor.europa.eu/migrated_data/CoR_EGTC_Study_IT.pdf

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26015_it.htm

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=BEI/11/21&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1083:20100625:IT:PDF>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985R2137:IT:HTML>